Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 337

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 337 DEL 9 DICEMBRE 1981:

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 novembre 1981, n. **40.**

Imposte sul reddito - Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1981, n. 664 - Tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

(6967)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 337 DEL 9 DICEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni di obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità 6% serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1981.

(6985)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 dicembre 1981, n. 712.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Istituto affari internazionali.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1981, n. 713.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 169, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che il quinto comma che recita « Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo » è soppresso.

Art. 2.

L'art. 184, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è modificato nel senso che il quinto comma che recita « Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo » è soppresso.

Art. 3.

L'art. 197, settimo comma, dello statuto dell'Università di Palermo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1980, n. 156, relativo alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in tre per anno di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1981, n. 714.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 90, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

progettazione di farmaci;
chimica biofarmaceutica;
chimica dei fitofarmaci.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1981, n. 715.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 977, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 977;

Vedute le delibere delle autorità accademiche dell'Università di Torino intese a rettificare la denominazione di due insegnamenti della scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, n. 977, è rettificato nel senso che all'art. 380 i seguenti insegnamenti del secondo anno « tecnica vinicola » ed « esercitazioni di tecnica vinicola » debbono intendersi rispettivamente: « tecnica viticola » ed « esercitazioni di tecnica viticola ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 143

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 novembre 1981.

Sessione ordinaria di novembre 1981 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1981 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 2.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la cittadinanza;

la residenza;

il godimento dei diritti politici;

il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n, 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza.

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 (« contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni - decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 20 novembre 1981

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1981
Registro n. 42, foglio n. 214

(7949)

DECRETO 3 dicembre 1981.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota dell'11 novembre 1981 con la quale il presidente della corte di appello di Roma ha comunicato che alcuni uffici giudiziari del distretto non sono stati in grado di funzionare regolarmente a causa dell'astensione dal lavoro del personale addettovi nei giorni 12, 18, 19 e 27 marzo 1981;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Roma a causa dell'astensione dal lavoro del personale giudiziario addetto, precisamente nei giorni e nelle sedi rispettivamente indicate:

12 *marzo* 1981:

tribunale di Cassino;
pretura di Arce;
pretura di Atina;
pretura di Cassino;
pretura di Sora;
tribunale di Latina;
tribunale di Rieti;
pretura di Amatrice;
pretura di Borbona;
pretura di Rieti;
tribunale di Roma;
pretura di Castelnuovo di Porto;
pretura di Roma;
pretura di Tivoli.

18 *marzo* 1981:

corte di appello di Roma;
tribunale di Roma;
pretura di Roma;
tribunale di Cassino;
pretura di Arce;
pretura di Atina;
pretura di Cassino;
pretura di Sora.
tribunale di Latina.

19 *marzo* 1981:

corte di appello di Roma;
tribunale di Roma;
pretura di Roma;
pretura di Subiaco;
tribunale di Latina;
tribunale di Cassino;
pretura di Arce;

pretura di Atina;
pretura di Cassino;
pretura di Sora.

27 *marzo* 1981:
corte di appello di Roma;
tribunale di Roma;
pretura di Castelnuovo di Porto;
pretura di Roma;
pretura di Subiaco;
tribunale di Cassino;
pretura di Cassino;
tribunale di Latina,

i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari sopra menzionati o a mezzo del personale addettovi scadenti durante i rispettivi periodi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

(7048)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 novembre 1981.

Approvazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 19 dicembre 1980, recante modificazioni alla deliberazione 8 novembre 1977, approvata con decreto ministeriale 7 settembre 1978.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564 sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*) dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'istituto deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 19 dicembre 1980 con la quale si intende sostituire il decimo comma del punto 2) della delibera consiliare 8 novembre 1977 approvata con decreto ministeriale 7 settembre 1978, per agganciare la rivalutazione annuale delle pensioni non contributive dell'Istituto allo stesso sistema vigente per le pensioni sociali erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che la revisione delle modalità per l'adeguamento delle pensioni di cui trattasi risponde all'esigenza di perequare la misura degli aumenti fruiti da dette prestazioni con quelli concessi alle citate pensioni sociali e che, tra l'altro, i limitati oneri conseguenti alla applicazione della deliberazione in questione sono ampiamente coperti dalle disponibilità di bilancio dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto dell'INPGI sopra richiamato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 19 dicembre 1980.

La predetta deliberazione è parte integrante del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1981

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COMPAGNA

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera in data 8 novembre 1977, approvata con decreto ministeriale 7 settembre 1978, relativa alla istituzione di pensioni non contributive in favore degli iscritti all'Istituto e dei loro superstiti;

Visto in particolare, il decimo comma del punto 2) della suddetta delibera con il quale si dettavano norme per l'adeguamento annuale delle pensioni non contributive;

Considerato in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41, che la natura e gli scopi di tali prestazioni consigliano l'opportunità di agganciare la rivalutazione al sistema vigente per le pensioni sociali corrisposte dall'INPS;

Visto il parere favorevole della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Considerato che l'onere finanziario è largamente coperto dalle disponibilità di bilancio;

Visto il parere del comitato esecutivo;

Delibera:

1) Di sostituire il decimo comma del punto 2) della delibera consiliare 8 novembre 1977, approvato con decreto ministeriale 7 settembre 1978, con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1981 le pensioni non contributive e i limiti di reddito previsti dalla presente delibera sono annualmente rivalutati nella stessa misura e con i criteri vigenti per le pensioni sociali erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale »;

2) Di trasmettere la presente delibera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione mediante decreto ministeriale, dando mandato al presidente di provvedere alle modifiche di carattere formale che si rendessero eventualmente necessarie.

Roma, addì 19 dicembre 1980

Il presidente: MORETTI

(6994)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 novembre 1981.

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto l'elenco delle lavorazioni insalubri approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1912 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 febbraio 1912) e modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1924), decreto ministeriale 26 febbraio 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1927), decreto ministeriale 3 novembre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 13 dicembre 1967), decreto ministeriale 12 febbraio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1971) e decreto ministeriale 23 dicembre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1977);

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha riveduto detto elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche rese necessarie dall'impianto di nuove industrie o da cambiamenti di metodi di fabbricazione;

Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce quello di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912 e successive modifiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

Lavorazioni

1) Abrasivi: produzione di abrasivi naturali e sintetici.
2) Accumulatori: produzione.
3) Acetati di cellulosa ed altri esteri di cellulosa: produzione.
4) Acetati di oli di flemma, acetati di metile e di omologhi superiori lineari e ramificati, acetato di cicloesile: produzione.
5) Acetilene: produzione.
6) Acetone: produzione.
7) Acido acetico: produzione.
8) Acido benzoico: produzione.
9) Acido bromidrico.
10) Acido cianidrico.
11) Acido cloridrico.
12) Acido fluoridrico.
13) Acido formico.
14) Acido fosforico: produzione.
15) Acido nitrico.
16) Acido ossalico: produzione.
17) Acido picrico.
18) Acido solfidrico.
19) Acido solforico.
20) Acido solforoso: produzione.
21) Acqua ossigenata e persali: produzione.
22) Acqua ragia: produzione.
23) Acquavite: produzione.
24) Acrilamide.
25) Agglomerati di combustibili in genere: preparazione.
26) Aggressivi chimici: produzione e deposito.
27) Agrumi, frutta, legumi: deposito con trattamento mediante gas.
28) Alcoli: produzione e purificazione.
29) Aldeidi: produzione.
30) Allevamenti di animali.
31) Allevamento di larve ed altre esche per la pesca.
32) Allumina: produzione.
33) Alluminio: produzione; deposito polveri.
34) Alogeno - derivati organici.
35) Amianto (asbesto) e prodotti che lo contengono: produzione e lavorazione.
36) Amido e destrina: produzione.
37) Amine.
38) Ammoniaca.
39) Anidride acetica.
40) Anidride carbonica: produzione.
41) Anidride fosforica: produzione.
42) Anidride ftalica.
43) Anidride maleica.
44) Anidride solforosa.
45) Antibiotici: produzione.
46) Antiparassitari contenenti zolfo, mercurio, arsenico, tallio, alogeni e fosforo; ciano e nitroderivati; carbammati: produzione e formulazione.
47) Antimonio e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
48) Argento: produzione.
49) Arsenico e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
50) Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi: preparazione e lavorazione.
51) Autocisterne, fusti ed altri contenitori: lavaggio della capacità interna; rigenerazione.
52) Benzina: produzione, lavorazione e deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione).
53) Benzolo ed omologhi: produzione e frazionamento.
54) Berillio e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
55) Boro trifluoruro.
56) Bozzoli: lavorazione.
57) Bromo: produzione, impiego e deposito.
58) Bromuri alcalini: produzione.
59) Bromuro di metile.
60) Budella: lavorazione e deposito.
61) Cadmio e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
62) Calce, calcio ossido: produzione.
63) Calcestruzzo: produzione centralizzata di impasti.
64) Calcio carburo: produzione.
65) Calciocianamide: produzione.
66) Calcio nitrato: produzione.
67) Canapa: trattamento e lavorazione.
68) Carbone animale: produzione.
69) Carbone attivo: produzione.
70) Carbonio ossicloruro (fosgene).
71) Carbonio solfuro.
72) Carni e prodotti della pesca: lavorazione e conservazione.
73) Carpenterie, carrozzerie e martellerie.
74) Carte e cartoni: produzione e recupero.
75) Cartoni: catramatura, bitumatura, spalmatura ed impregnazione con resine e solvente organico.
76) Cascami di legno: lavorazione con colle animali e resine sintetiche.
77) Catalizzatori: rigenerazione.
78) Catrame: produzione e frazionamento.
79) Cavi e fili elettrici (smalterie di).
80) Cellophane: produzione.
81) Celluloide: produzione e lavorazione.
82) Cellulosa e paste cellulosiche: produzione.
83) Cementi: produzione.

84) Centrali termoelettriche.
85) Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane: produzione.
86) Cianuri e composti del cianogeno.
87) Clorati di sodio e potassio: produzione.
88) Cloriti: produzione.
89) Cloro.
90) Cloro biossido: produzione.
91) Cloropicrina.
92) Cloruro ferrico: produzione.
93) Cloruro mercurico: produzione.
94) Cloruro di metile.
95) Cobalto e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
96) Coke: produzione.
97) Colle e gelatine animali e sintetiche: produzione.
98) Collodio: produzione.
99) Coloranti: produzione.
100) Compensati, truciolati, paniforti: produzione.
101) Concerie (ad esclusione delle fasi di tintura e rifinitura contemplate nella seconda classe).
102) Concianti naturali e sintetici: produzione e preparazione.
103) Concimi chimici: produzione.
104) Concimi da residui animali e vegetali: preparazione.
105) Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali: produzione.
106) Cromo e composti: produzione e lavorazione; impiego dei composti del cromo esavalente.
107) Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti fuori uso e recupero materiali.
108) Detergenti: produzione.
109) Dietilsolfuro.
110) Dimetilsolfuro.
111) Distillerie.
112) Ebanite: produzione.
113) Elettrodi di grafite: produzione.
114) Erbicidi e fitoregolatori: produzione e formulazione.
115) Esplosivi: produzione, manipolazione e deposito.
116) Esteri acrilici e metacrilici (monomeri e polimeri): produzione.
117) Estratti d'organo: produzione.
118) Etere ciano-carbonico.
119) Etere solforico: produzione.
120) Etilene ossido.
121) Etilisopropilsolfuro.
122) Etilmercaptano.
123) Farmaceutici: produzione di materie prime, di intermedi e di principi attivi.
124) Fecole: produzione.
125) Fenolo e clorofenoli: produzione e lavorazione.
126) Fenoplasti: produzione e lavorazione.
127) Ferro, ghisa, acciaio: produzione.
128) Ferro silicio ed altre ferro-leghe: produzione.
129) Fiammiferi: produzione.
130) Fibre chimiche: produzione.
131) Fibre tessili: filatura e tessitura.
132) Filande.
133) Fluoro: produzione ed impiego.
134) Fonderie di rottami di recupero.
135) Formaggi: produzione.
136) Fosforo.
137) Furfurolo: produzione.
138) Galvanotecnica, galvanoplastica e galvanostegia.
139) Gas compressi, liquefatti e disciolti: produzione e deposito presso produttori e grossisti.
140) Gas illuminante: produzione.
141) Gas povero (gas misto): produzione.
142) Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche: produzione, deposito ed utilizzazione.
143) Gesso: produzione.
144) Glicerina: produzione.
145) Glucosio: produzione.
146) Gomma naturale: vulcanizzazione ed altri trattamenti chimici.
147) Gomma sintetica: produzione e lavorazione.
148) Grafite artificiale: produzione.
149) Grassi ed acidi grassi: grassi: estrazione e lavorazione di grassi animali e vegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione e lavorazione (saponificazione e distillazione).
150) Grassi idrogenati: produzione.
151) Idrocarburi: frazionamento, purificazione, lavorazione e deposito (esclusi i servizi stradali di sola distribuzione).
152) Idrogeno: produzione e deposito.
153) Idrogeno fosforato.
154) Impermeabilizzazione dei tessuti.
155) Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione e la fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività.
156) Inceneritori.
157) Inchiostri: produzione.
158) Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci.
159) Intermedi per coloranti: produzione.
160) Iodio: produzione.
161) Ipocloriti: produzione.
162) Isonitrili.
163) Lana: carbonizzo con acidi.
164) Leghe metalliche: produzione.
165) Legno: distillazione; trattamenti per la conservazione.
166) Lino: trattamento e lavorazione.
167) Linoleum: produzione.
168) Liofilizzazione di sostanze alimentari animali e vegetali.
169) Lucidi per calzature: produzione.
170) Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura.
171) Macinazione frantumazione di minerali e rocce.
172) Magnesio: produzione, lavorazione ed impiego.
173) Manganese e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
174) Mangimi semplici e complessi, inclusi i prodotti di origine animale e chimico-industriale: preparazione intermedi e produzione.
175) Materie plastiche: produzione di monomeri e di intermedi; produzione di resine per polimerizzazione, poliaddizione e policondensazione; trasformazione (con esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo).
176) Mercaptani.
177) Mercurio fulminato.
178) Mercurio e sali: produzione, lavorazione ed impiego.
179) Metalli (quelli non considerati già come singola voce): lavorazione dei minerali per la separazione e raffinazione dei metalli.
180) Metalli: fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio e tranciatura ed altri trattamenti termici.
181) Metalli: smaltatura.
182) Minerali non metallici: lavorazione e trasformazione.
183) Minerali solforati: arrostimento.
184) Motori a scoppio: prova dei motori.
185) Naftalina: produzione.
186) Nerofumo: produzione.
187) Nickel e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
188) Nitro, amino, alogeno, ciano, fosfo e solfoderivati organici (non compresi in altre voci): produzione.
189) Nitrocellulosa.
190) Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcoli.
191) Oli essenziali ed essenze.
192) Oli minerali: lavorazione e rigenerazione.
193) Oli sintetici: produzione, lavorazione e rigenerazione.
194) Opoterapici (vedi voce n. 117).
195) Osmio e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
196) Ossa e sostanze cornee: deposito, lavorazione e trasformazione.
197) Pelli fresche: deposito e trattamenti.
198) Peltro (vedi voce n. 164).
199) Pergamena e pergamine: produzione.
200) Petrolio: raffinerie.
201) Piombo e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
202) Piombo alchili (tetraetile e tetrametile).
203) Pigmenti metallici: produzione.
204) Pitture e vernici: produzione, miscelazione e confezionamento.
205) Piume e penne: lavorazione e deposito di materiale grezzo.
206) Pneumatici: ricostruzione.
207) Policlorobifenili e policloroterfenili.
208) Potassio: produzione e deposito.
209) Potassio idrossido: produzione.
210) Propilene ossido.
211) Rame: produzione; metallurgia.
212) Resine sintetiche (vedi voce n. 175).
213) Rifiuti solidi e liquami: depositi ed impianti di depurazione e trattamento.

214) Salumifici con macellazione.
215) Sangue animale: lavorazione.
216) Sanse: estrazione con solventi.
217) Saponi (vedi voce n. 149).
218) Sardigne.
219) Scisti: distillazione.
220) Scuderie e maneggi.
221) Seta: preparazione.
222) Silicio: produzione.
223) Smalti e lacche: produzione, miscelazione e confezionamento.
224) Smerigliatura e sabbiatura.
225) Sodio: produzione e deposito.
226) Sodio carbonato: produzione.
227) Sodio clorato e perclorato: produzione e deposito.
228) Sodio idrossido: produzione.
229) Sodio solfuro: produzione.
230) Solfato di metile.
231) Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti: produzione.
232) Solfocloruro: produzione.
233) Solventi alogenati (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco).
234) Stagno: produzione.
235) Stazioni di disinfestazione.
236) Tabacchi: manifatture.
237) Tallio e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
238) Tannici, estratti e scorze concianti: produzione (vedi voce n. 102).
239) Tessuti: catramatura, bitumatura, spalmatura ed impregnazione con resine a solvente organico; stampa.
240) Tetraidrotiofene.
241) Tipografie con rotative.
242) Titanio biossido: produzione.
243) Torba: lavorazione.
244) Vanadio e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
245) Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico.
246) Vetro: produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche e vetri ottici.
247) Vinacce: lavorazione.
248) Zinco e composti: produzione, lavorazione ed impiego.
249) Zincatura per immersione in bagno fuso.
250) Zolfo: produzione, raffinazione e lavorazione.
251) Zuccherifici e raffinazione dello zucchero.

INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

Lavorazioni

1) Abrasivi: fabbricazione di mole e manufatti.
2) Accumulatori: carica (con esclusione delle officine di elettrauto).
3) Aceto: produzione.
4) Acido citrico: produzione.
5) Acido lattico: produzione.
6) Acido salicilico: produzione.
7) Acido tartarico: produzione.
8) Allume: produzione.
9) Alluminio: lavorazione.
10) Alluminio solfato: produzione.
11) Bario idrossido: produzione.
12) Bario perossido: produzione.
13) Benzina: servizi stradali di sola distribuzione.
14) Bevande fermentate: produzione.
15) Bianco di zinco: produzione.
16) Cacao e surrogati: torrefazione.
17) Caffè e surrogati: torrefazione.
18) Calderai.
19) Calzature in cuoio: produzione.
20) Candeggio.
21) Candele di cera, stearina, paraffina e simili: produzione.
22) Cantine industriali.
23) Cappelli: produzione.
24) Cartoni speciali per confezioni di valigie ed altro.
25) Cementi: produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento amianto contemplato nella voce n. 35 della prima classe).
26) Ceralacca: produzione.
27) Citrato di calcio: produzione.
28) Componenti elettronici e circuiti stampati: produzione.
29) Concerie: tintura e rifinitura di pelli semilavorate.
30) Cosmetici: produzione.
31) Cotone: trattamenti e lavorazioni (con esclusione della filatura e tessitura).
32) Cremore di tartaro.
33) Cuoio rigenerato: produzione.
34) Decaffeinizzazione.
35) Falegnamerie.
36) Farmaceutici: produzione di formulati.
37) Fecce di vino: essiccazione.
38) Fonderie di seconda fusione.
39) Formaggi: deposito.
40) Friggitorie.
41) Frutta e verdura: deposito.
42) Grassi e acidi grassi: grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima classe e deposito.
43) Idrocarburi: servizi stradali di sola distribuzione.
44) Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività.
45) Iuta (trattamenti e lavorazione con esclusione della filatura e tessitura).
46) Kapok (trattamenti e lavorazione con esclusione della filatura e tessitura).
47) Laminati plastici: lavorazioni meccaniche a freddo.
48) Lana: preparazione e purificazione.
49) Lana meccanizzata: lavorazione.
50) Lanolina: produzione.
51) Laterizi: produzione.
52) Lavanderie a secco.
53) Legno: ignifugazione.
54) Lisciva da bucato: produzione.
55) Litopone: produzione.
56) Macinazione ed altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali.
57) Magnesio: lingottatura in sali fusi.
58) Mangimi semplici e complessi, inclusi i prodotti di origine animale e chimico-industriale: insilaggio.
59) Materie plastiche: lavorazioni meccaniche a freddo.
60) Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci.
61) Peli animali: lavorazione; impiego per la produzione di pennelli, feltri ed affini.
62) Pegamoide: produzione.
63) Piume e penne: lavorazione e deposito di materiale bonificato.
64) Profumi: produzione.
65) Resine e lattici naturali, non compresi in altre voci: preparazione.
66) Riso: lavorazione.
67) Salumifici senza macellazione.
68) Semi (non compresi in altre voci): torrefazione.
69) Specchi: produzione.
70) Stazioni di disinfezione.
71) Stazioni di servizio per automezzi.
72) Stracci: cernita e deposito.
73) Sughero: lavorazione.
74) Taffetà, cerate, tele cerate: produzione.
75) Tintura di fibre con impiego di prodotti che non ricadono in altre voci.
76) Tipografie senza rotative.
77) Vetrerie artistiche.
78) Zinco e composti: produzione con processo elettrolitico.

(6955)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 ottobre 1981.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° settembre 1981, emessi fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 259847/66-AU dell'8 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1981, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 335, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, con godimento 1° settembre 1981;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto ministeriale con il quale, tra l'altro, si è affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, e si è disposto che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accettare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Considerato che i ripetuti certificati, a norma degli articoli 1 ed 8 del cennato decreto, sono stati emessi al prezzo di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, e che l'importo emesso è stato interamente sottoscritto, consentendo il realizzo di un controvalore di lire 980 miliardi;

Vista la quietanza n. 55295 del 1° settembre 1981, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, per l'importo di lire 980 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma undicesimo del decreto ministeriale n. 259847/66-AU dell'8 agosto 1981, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° settembre 1981, emessi con il provvedimento medesimo, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, ammonta, in valore nominale, a lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

Il netto ricavo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro di cui al precedente art. 1 è accertato in lire 980 miliardi, versate al cap. 5100, capo X dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1981
Registro n. 24 *Tesoro, foglio n.* 107

(7009)

DECRETO 17 novembre 1981.

Aumento dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi nominativi della sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e la legge 8 febbraio 1971, n. 78;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visti i propri decreti in data 7 giugno 1976 e 27 agosto 1976;

Vista la richiesta di aumentare i tassi sui buoni fruttiferi che la sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ha avanzato, in considerazione dell'attuale andamento del mercato monetario ed allo scopo di agevolare il collocamento dei buoni medesimi;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

I tassi di interesse per i buoni fruttiferi nominativi emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, riportati nel decreto ministeriale del 27 agosto 1976 citato in premessa, vengono modificati nel modo seguente:

buoni vincolati a 6 mesi 15,50%
buoni vincolati a 12 mesi 16,50%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(6947)

DECRETO 27 novembre 1981.

Autorizzazione all'American Express International Banking Corporation ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla American Express International Banking Corporation - New York, per essere autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

L'American Express International Banking Corporation, con sede in New York, è autorizzata ad istituire in Milano una filiale per svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

La filiale avrà un fondo di dotazione di lire 12 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(7047)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 dicembre 1981.

Autorizzazione alla Geas assicurazioni S.p.a. ad esercitare le assicurazioni in tutti i rami danni nonché la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la domanda in data 10 novembre 1981 della Geas assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni in tutti i rami danni, nonché la riassicurazione negli stessi rami danni e nel ramo vita;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto che prevedono nell'oggetto sociale oltre che l'esercizio delle assicurazioni in tutti i rami danni anche l'acquisto di portafogli assicurativi da società poste in liquidazione coatta amministrativa e la relativa gestione e sviluppo;

Visto il programma di attività e la relazione tecnica uniti alla suddetta domanda;

Rilevato che la società si è impegnata ad integrare il predetto programma di attività in conseguenza dell'eventuale provvedimento di trasferimento di portafoglio;

Vista la lettera in data 18 novembre 1981, con la quale la Geas assicurazioni S.p.a. ha comunicato che inizierà ad operare solo in conseguenza dell'eventuale trasferimento di portafoglio di altra impresa, ai sensi del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 1978, n. 738;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 19 novembre 1981;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

La Geas assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni in tutti i rami indicati nell'allegato 1 alla legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 31 gennaio 1982 le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 4 in data 27 gennaio 1981.

Roma, addì 4 dicembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(7061)

DECRETO 9 dicembre 1981.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e liquidazione coatta amministrativa della Compagnia di Firenze S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Firenze, e trasferimento del portafoglio assicurativo alla Geas S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1968, con il quale la S.p.a. Compagnia di Firenze, con sede in Firenze, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami aeronautica, automobili, cauzioni, cristalli, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, spese legali e peritali, trasporti e riassicurazioni negli stessi rami;

Considerato che dalla verifica dei bilanci dell'impresa relativi agli esercizi 1978 e 1979 sono emerse gravi carenze ed irregolarità che hanno formato oggetto di specifiche contestazioni;

Rilevato in particolare che dall'esame del bilancio dell'esercizio 1979 sono emerse, tra l'altro, le seguenti deficienze ed irregolarità:

a) deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto pari a lire 6.809 milioni derivante dalla detrazione dei seguenti importi rispetto all'ammontare complessivo delle attività destinate a

copertura delle predette riserve; lire 2.898 milioni pari alle minusvalenze conseguenti agli accertamenti del valore di mercato eseguiti dai competenti uffici tecnici erariali su taluni immobili; lire 6.015 milioni pari al valore delle ipoteche, iscritte sugli immobili a garanzia dei debiti nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali ed altri enti creditori, da detrarre dal valore degli immobili ai sensi dell'art. 7 della legge n. 39/1977 modificato dall'art. 9 della legge n. 13/1980; lire 3.809 milioni pari al valore di « altre attività » iscritte nel modello *A*, allegato al bilancio 1979, non ammissibili a copertura delle riserve tecniche R.C. auto, in quanto non previste dall'art. 7 della legge n. 39/1977;

b) mancato possesso del margine di solvibilità e della quota di garanzia con una deficienza di patrimonio netto pari a lire 2.282 milioni;

c) pesante situazione debitoria, ammontante complessivamente al 31 dicembre 1979 a lire 3.304 milioni, nei confronti degli istituti previdenziali ed assistenziali per omesso versamento di contributi obbligatori e dell'erario per omesso versamento dell'imposta sui premi;

d) omesso versamento dei contributi relativi al 1978 e 1979, nonché del contributo provvisorio del 1980, dovuti all'INA - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada;

Vista la nota in data 14 gennaio 1981, n. 810361, con la quale il Ministero, nel rilevare il persistente stato di irregolare funzionamento dell'impresa conseguente alla mancata eliminazione delle deficienze ed irregolarità emerse a seguito dell'esame del bilancio 1978, invitava la società stessa a presentare un piano di finanziamento e di risanamento e ad eliminare entro trenta giorni le deficienze e le irregolarità emerse dall'esame del bilancio 1979;

Considerato che i rappresentanti sindacali sia nazionali che provinciali dei dipendenti delle imprese di assicurazione, come risulta dal verbale della riunione tenutasi presso il Ministero in data 2 febbraio 1981, hanno denunciato varie irregolarità nella gestione tra cui, in particolare, il blocco quasi generale del pagamento dei sinistri R.C. auto e la giacenza di numerosissimi sinistri già quietanzati, ma non effettivamente pagati, per circa lire 2.000 milioni;

Considerato che i rappresentanti dell'impresa, come risulta dal verbale e della riunione tenutasi presso il Ministero in data 4 febbraio 1981, nel far presente che l'impresa era stata di recente ceduta ad un nuovo gruppo azionario, hanno contestato i criteri in base ai quali sono stati mossi i rilievi in ordine alla deficienza di attività, con particolare riferimento alla detrazione dal valore degli immobili dell'intera quota di ipoteca, « dovendosi al riguardo avere riferimento alla reale consistenza del residuo debito garantito da ipoteca indipendentemente dalla omessa formalità di restrizione dell'ipoteca »;

Considerato che nel corso della indicata riunione è stato ribadito da parte dei funzionari ministeriali che « ai fini della copertura delle riserve tecniche deve essere detratto il valore ipotecario iscritto e non la parte del debito residuo e ciò per l'inequivocabile tenore letterale della disposizione » di cui all'art. 7 della legge n. 39/1977, modificato dall'art. 9 della legge n. 13/1980;

Considerato che nel corso della indicata riunione i rappresentanti del Ministero, nel sottolineare, tra l'altro, le irregolarità della gestione segnalate dai rappresentanti sindacali, hanno richiesto al collegio sindacale, presente alla riunione, di effettuare apposita verifica per accertare l'esatta consistenza dei sinistri già quietanzati ma non effettivamente pagati;

Vista la lettera in data 11 febbraio 1981, con la quale il presidente del collegio sindacale della società ha comunicato che dalla verifica effettuata è risultata una giacenza di quietanzato presso la direzione generale della società per L. 829.176.002 oltre a « poche altre quietanze di modesto importo presso i vari "ispettorati" »;

Vista la lettera in data 11 febbraio 1981, n. 0004009, con la quale la società, in riscontro alla ministeriale del 14 gennaio, ha trasmesso un piano di finanziamento e di risanamento comprendente alcune operazioni intese al raggiungimento del margine di solvibilità e della quota di garanzia nonché alla eliminazione della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto;

Considerato che tra le misure prospettate nel piano figuravano tra l'altro:

un aumento del capitale sociale da lire 4.000 milioni a lire 5.000 milioni alla pari che avrebbe dovuto essere collocato e versato entro il 30 luglio 1981;

l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in ragione di una azione per due obbligazioni della durata di cinque anni per lire 2.000 milioni al 9% semestrale che avrebbe dovuto essere investito in attività ammesse per la copertura delle riserve tecniche;

una fusione per incorporazione della società immobiliare Merida Riva del Garda S.r.l. proprietaria di immobili del valore di lire 2.500 milioni che avrebbero dovuto essere successivamente convertite in altre attività valide per la copertura delle riserve tecniche;

Rilevato che le misure prospettate nel preindicato piano non apparivano pienamente idonee per i seguenti motivi:

per l'emissione del prestito obbligazionario non ricorrevano i presupposti per il rilascio della prescritta autorizzazione ai sensi della legge n. 428/55; e ciò sia perché il rimborso del prestito non avrebbe potuto essere adeguatamente garantito dalla società, il cui patrimonio per il momento non era neppure sufficiente a garantire gli impegni tecnici assunti nei confronti della massa degli assicurati e dei danneggiati, sia perché le attività che l'impresa avrebbe potuto acquisire a seguito della emissione non avrebbero potuto essere considerate valide ai fini della copertura delle riserve tecniche, stante il disposto dell'art. 31 della legge n. 295/78 che prescrive che le attività siano valutate al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle stesse;

per l'eventuale apporto di nuovi immobili o la rivalutazione di immobili presenti nel patrimonio sociale, si doveva considerare che tali operazioni non avrebbero potuto determinare la eliminazione delle deficienze di attività a copertura delle riserve tecniche, in quanto, essendo il patrimonio sociale costituito per la quasi totalità da immobili, si sarebbe venuta a creare una eccedenza di tali attività rispetto al limite massimo del 35% previsto dal decreto ministeriale 13 dicembre 1977, eccedenza da considerarsi anch'essa deficienza a norma dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 13 dicembre 1977;

Visto il telegramma in data 9 marzo 1981, n. 91335, con il quale l'ufficio del registro di Firenze, nel comunicare che la esposizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'erario per omesso versamento dell'impo-

sta sui premi era di lire 3.015 milioni circa, faceva presente che l'intendenza di finanza aveva autorizzato la rateizzazione del debito, previa iscrizione di alcune ipoteche di primo grado su immobili della società a garanzia del credito dell'erario;

Rilevato che i termini assegnati per eliminare le deficienze e le irregolarità contestate con la nota ministeriale in data 14 gennaio 1981 erano inutilmente decorsi senza che l'impresa avesse dimostrato di aver rimosso le cause di irregolare funzionamento;

Considerato che a salvaguardia degli interessi della massa degli assicurati e dei danneggiati con decreto ministeriale in data 21 marzo 1981 è stato fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni al fine di garantire l'integrità del patrimonio sociale;

Vista la nota in data 17 aprile 1981, n. 813272, con la quale il Ministero, nel rappresentare l'inadeguatezza delle misure prospettate nel piano di finanziamento e di risanamento per i motivi sopraesposti, invitava nuovamente l'impresa ad eliminare entro quindici giorni le deficienze e le irregolarità contestate;

Considerato che nel frattempo erano pervenute alcune lettere con le quali la società aveva trasmesso i verbali della riunione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione dai quali risultavano deliberati:

1) un aumento del capitale sociale da lire 4 a lire 5 miliardi mediante emissione del prestito obbligazionario che sarebbe stato garantito da un immobile sito in Chieri, di proprietà della società controllata Marina 68 S.r.l.;

2) un ulteriore aumento del capitale sociale da lire 5 miliardi a lire 10 miliardi mediante emissione di azioni che sarebbero state offerte alla pari in opzione agli azionisti;

Visto il telescritto ministeriale in data 22 aprile 1981, n. 813298, con il quale venivano richiesti dettagliati chiarimenti in ordine alle modalità ed ai tempi delle deliberate operazioni sul capitale sociale;

Vista la lettera in data 14 maggio 1981, n. 0019, con la quale la società, in riscontro al citato telescritto del 22 aprile, comunicava che:

1) l'aumento del capitale sociale da lire 3.000 a lire 4.000 milioni più sovrapprezzo azioni di lire 400 milioni era stato integralmente eseguito;

2) l'aumento del capitale sociale da lire 4.000 a lire 5.000 milioni sarebbe stato effettuato mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile al 9% semestrale di L. 2.000 milioni. L'operazione sarebbe stata eseguita non appena concessa la prescritta autorizzazione ai sensi della legge n. 428/1955 per la quale in data 11 maggio 1981 era stata inoltrata apposita istanza al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria;

3) l'ulteriore aumento del capitale sociale da lire 5.000 a lire 10.000 milioni sarebbe stato eseguito mediante emissione di azioni da offrirsi alla pari in opzione agli azionisti; per tale operazione era stata presentata istanza in data 4 maggio 1981 al Ministero del tesoro ed al Ministero dell'industria ai sensi della legge numero 904/77;

Viste le lettere in data 1° giugno 1981, n. 0022, 10 giugno 1981, n. 0024, 9 luglio 1981, n. 0025 e 28 luglio 1981, n. 0027, con le quali l'impresa ha comunicato che erano stati versati in conto aumento capitale sociale circa i 3/10 dell'aumento deliberato da lire 5.000 a lire 10.000 milioni e che comunque le sottoscrizioni ed i versamenti « si susseguivano a ritmo ormai quotidiano »;

Visto il telescritto in data 1° settembre 1981, con il quale la società ha comunicato di aver acquistato « un altro miliardo di titoli di cui lire 500 milioni in BTQ 12% 2ª e lire 500 milioni in CCT 1° maggio 1981 »;

Visti i numerosi esposti fatti pervenire da danneggiati per mancato o ritardato pagamento di sinistri R.C. auto;

Considerato che gran parte di tali esposti riguardavano violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76 convertito nella legge n. 39/77;

Considerato che dall'esame del bilancio dell'esercizio 1980, nel frattempo presentato dall'impresa, non risultavano superate le deficienze di attività a copertura delle riserve tecniche R.C. auto e che persisteva una gravosa esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali ed assistenziali;

Ritenuta l'opportunità di disporre accertamenti ispettivi al fine di verificare le operazioni relative agli aumenti del capitale sociale e le modalità di investimento dei versamenti stessi nonché eventuali violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76 convertito nella legge n. 39/1977;

Visto il verbale degli accertamenti ispettivi eseguiti presso la sede dell'impresa nei giorni 15-18 settembre 1981;

Rilevato che a seguito di quanto verificato in sede ispettiva, le operazioni sul capitale e le modalità di investimento sono risultate come segue:

1) mancato impiego dell'aumento del capitale sociale da lire 3.000 a lire 4.000 milioni più sovrapprezzo azioni di lire 400 milioni in attività ammesse dalla vigente normativa a copertura delle riserve tecniche R.C. auto;

2) mancata presentazione delle istanze al Ministero del tesoro per il rilascio delle autorizzazioni per l'aumento del capitale sociale da lire 4.000 a lire 5.000 milioni mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile di lire 2.000 milioni e per l'aumento del capitale sociale da lire 5.000 a lire 10.000 milioni;

3) versamento in conto del deliberato aumento di capitale sociale da lire 5 a lire 10 miliardi limitatamente a lire 1.364 milioni di cui lire 1.015 milioni rappresentati da titoli e lire 349 milioni da contanti versati questi ultimi da piccoli azionisti, per la gran parte agenti sottoscrittori;

Rilevato che i conferimenti eseguiti in conto aumento capitale non potevano essere considerati utili ai fini della copertura delle riserve tecniche R.C. auto in quanto:

i versamenti in contanti per lire 349 milioni erano stati investiti nella gestione;

i titoli per L. 1.015 milioni non risultavano ancora intestati formalmente alla società;

Rilevato che a seguito della verifica ispettiva sono accertate anche numerose violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76 convertito nella legge n. 39/77;

Rilevato che in sede di verifica ispettiva non è risultata eliminata la pesante situazione debitoria nei confronti dell'erario e dell'INPS;

Rilevato che dagli accertamenti ispettivi è anche risultato uno scadente funzionamento dell'ufficio sinistri dovuto, fra l'altro, alla mancanza di adeguati mezzi ed alla disorganizzazione degli uffici;

Vista l'istanza in data 27 luglio 1981 pervenuta agli uffici in data 3 settembre 1981 con la quale la società richiedeva di essere autorizzata ad iscrivere ipoteca volontaria a favore dell'erario su alcuni immobili per oltre lire 1.500 milioni e ciò in deroga al divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il verbale della riunione tenutasi presso il Ministero in data 2 ottobre 1981 con i rappresentanti dell'impresa al fine di puntualizzare la situazione della società;

Considerato che come fatto presente ai rappresentanti dell'impresa nel corso della riunione del 2 ottobre 1981 non si riteneva opportuno concedere la richiesta autorizzazione in quanto l'iscrizione di nuove ipoteche avrebbe comportato una ulteriore deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche in pregiudizio degli interessi della massa degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che i rappresentanti dell'impresa nel corso dell'anzidetta riunione hanno fatto presente di poter offrire in garanzia reale del debito verso l'erario beni immobili di proprietà di terzi;

Considerato che nel corso della riunione del 2 ottobre sono state contestate all'impresa, tra l'altro, le seguenti irregolarità e deficienze conseguenti all'esame del bilancio 1980 ed alle risultanze della verifica ispettiva:

1) persistenza della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche del ramo R.C. auto per lire 6.825 milioni derivante:

per lire 1.400 milioni dal mancato impiego dell'aumento di capitale sociale da lire 3 a lire 4 miliardi più sovrapprezzo azioni di lire 400 milioni in attività ammesse dalla vigente normativa a copertura delle riserve tecniche;

per lire 5.425 milioni, tra l'altro, da mancanza di attività conseguenti alle minusvalenze accertate dai competenti uffici tecnici erariali su alcuni immobili della società, nonché alla detrazione dal valore degli immobili delle ipoteche iscritte sugli stessi;

2) persistenza della gravosa esposizione debitoria nei confronti dell'erario e dell'INPS per circa lire 3.800 milioni;

3) omesso versamento dei contributi 1980 e 1981 all'INA - Fondo di garanzia per le vittime della strada per circa lire 259 milioni;

4) eccessiva incidenza dei caricamenti del ramo R.C. auto;

5) ridotta velocità di liquidazione dei sinistri R.C. auto pari al 42% come numero ed al 29% come importi, calcolata sulla base del modello 7 - sinistri, allegato al bilancio;

6) ripetute violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/76, convertito nella legge n. 39/77;

Considerato che la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche è stata calcolata sulla base dei seguenti criteri:

le ipoteche devono essere detratte per intero in base al disposto di cui all'art. 7 della legge n. 39/77, modificato dall'art. 9 della legge n. 13/80;

per la valutazione degli immobili sono stati presi a base i valori di bilancio decurtati delle minusvalenze accertate dagli uffici tecnici erariali;

non si è tenuto conto invece delle plusvalenze accertate dagli uffici tecnici erariali su taluni immobili e ciò in quanto queste, in assenza di una delibera formale di rivalutazione della società, non potevano essere considerate utili ai fini della copertura delle riserve tecniche;

Considerato che nel corso della riunione del 2 ottobre 1981, è stato assegnato all'impresa il termine di trenta giorni per eliminare la deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche, comprovando l'adempimento con idonea documentazione;

Rilevato che le preannunciate istanze al Ministero del tesoro per ottenere la prescritta autorizzazione alle operazioni sul capitale sociale non sono risultate essere state mai presentate, come confermato in merito dalla Direzione generale del commercio e dei consumi industriali di questo Ministero con nota del 28 ottobre 1981, n. 234489;

Considerato che con l'indicata nota del 28 ottobre 1981 diretta alla società e per conoscenza anche al Ministero del tesoro, la competente Direzione generale del commercio e dei consumi industriali ha eccepito la necessità di procedere ad una opportuna rettifica delle operazioni; e ciò in quanto l'aumento di capitale sociale da lire 4 a lire 5 miliardi mediante emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni solo dal 1° aprile 1986 al 30 giugno 1986 non poteva considerarsi come già acquisito, e pertanto invitava l'impresa ad indicare quale capitale di partenza la cifra di lire 4 miliardi;

Viste le lettere in data 13 ottobre 1981, n. 0033, 19 ottobre 1981, n. 0034 con le quali la società ha trasmesso copie autenticate di fissati bollati attestanti l'acquisto di titoli per complessive lire 2.810 milioni;

Vista la lettera in data 20 ottobre 1981, n. 0035, con la quale la società ha trasmesso copie dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione tenutesi il 12 e 19 ottobre 1981 nel corso delle quali è stata deliberata una rivalutazione di alcuni immobili per complessive lire 3.040 milioni;

Visto il telescritto in data 21 ottobre 1981 con il quale la società ha comunicato di aver acquistato ulteriori titoli per lire 1.515 milioni;

Visto il telescritto ministeriale in data 24 ottobre 1981, n. 818201, con il quale è stato richiesto al collegio sindacale della società di effettuare apposita verifica al fine di accertare:

1) se ed in quale misura gli acquisti fossero stati effettuati con conferimenti di azionisti in conto aumento capitale sociale;

2) l'effettiva proprietà dei titoli da parte dell'impresa;

3) le modalità di acquisto dei titoli e la regolarità delle scritture contabili relative;

Rilevato che della deliberata rivalutazione di lire 3.040 milioni è possibile tenere conto soltanto per la parte di plusvalenze accertata dagli uffici tecnici erariali alla data di chiusura del bilancio 1980 e fino alla concorrenza del limite massimo stabilito con decreto ministeriale 13 dicembre 1977 per gli investimenti in immobili degli incrementi delle riserve tecniche;

Considerato peraltro che per effetto di tale rivalutazione la deficienza di attività da eliminare si riduce da lire 6.825 a lire 5.838 milioni di cui lire 1.149 milioni per inidoneità;

Visto il telescritto ministeriale in data 29 ottobre 1961, n. 818348, con il quale ai fini della dimostrazione dell'adempimento, si richiedeva alla società di comprovare l'acquisto dei titoli con l'esibizione degli originali dei titoli ovvero con l'esibizione di dichiarazioni dei depositari dei titoli stessi attestanti: *a*) il possesso e l'indicazione dei titoli; *b*) le modalità di pagamento; *c*) la piena disponibilità da parte dell'impresa e l'assenza di vincoli sui titoli stessi;

Viste le lettere in data 26 ottobre 1981, n. 0036 e 2 novembre 1981, n. 0037, con le quali sono state trasmesse copie autenticate di due fissati bollati relativi all'acquisto di titoli per lire 1.515 milioni come preannunciato con telescritto in data 21 ottobre 1981 e di altri titoli per lire 1.500 milioni ed è stata data notizia circa l'ulteriore immissione nelle casse sociali di titoli e contanti per lire 600 milioni;

Considerato che nel corso della riunione tenutasi in data 3 novembre presso il Ministero con i rappresentanti dell'impresa, i funzionari ministeriali, nel prendere visione degli originali dei fissati bollati, già trasmessi in copia, hanno ribadito la necessità di comprovare l'eliminazione della deficienza di attività a copertura delle riserve tecniche con la documentazione già richiesta con il citato telescritto in data 29 ottobre 1981;

Considerato che in relazione alla documentazione sopradescritta sarebbero stati immessi titoli e contanti per complessive lire 6.425 milioni;

Viste le lettere in data 28 ottobre e 30 ottobre con le quali il collegio sindacale ha trasmesso le risultanze della verifica richiesta con il citato telescritto ministeriale del 24 ottobre 1981, n. 818202;

Rilevato che dagli accertamenti eseguiti dal collegio sindacale risulta, tra l'altro, che a seguito dello storno dell'operazione di acquisto di un terreno in L'Aquila è rientrato il contante per lire 1.400 milioni relativo all'aumento del capitale sociale da lire 3.000 a lire 4.000 milioni più sovrapprezzo azioni di lire 400 milioni mentre non risultano indicati i titoli che sarebbero stati acquistati dalla Eurogest S.p.a. di Milano come da fissato bollato trasmesso dalla società con la citata lettera 13 ottobre 1981, n. 0033;

Vista la lettera in data 4 novembre 1981, n. 0083, consegnata personalmente dai rappresentanti dell'impresa agli ispettori ministeriali, con la quale, in riscontro alle richieste formulate con il telescritto ministeriale 29 ottobre 1981, sono state trasmesse tre separate e distinte dichiarazioni della Banca commerciale, sede di Bologna, rispettivamente in data 12, 20 e 26 ottobre 1981 attestanti la mancanza di vincoli su titoli come appresso specificato:

in data 12 ottobre 1981 per la prima tranche da lire 1.410 milioni di CCT 1° dicembre 1981 indicizzati;

in data 20 ottobre 1981 per la seconda tranche da lire 1.515 milioni di CCT 1° dicembre 1981 indicizzati;

in data 26 ottobre 1981 per la terza tranche da lire 1.500 milioni di CCT 1° dicembre 1981 indicizzati;

Considerato che le tre dichiarazioni bancarie erano incomplete ed insufficienti rispetto a quanto richiesto dal Ministero;

Visto il telescritto ministeriale in data 11 novembre 1981, n. 818633, con il quale è stato precisato che la documentazione consegnata non soddisfaceva alle richieste formulate dal Ministero con il telescritto 29 ottobre e ribadite nel corso della riunione del 3 novembre 1981;

Vista la lettera in data 18 novembre 1981 con la quale la Banca commericale italiana, sede di Bologna, ha dichiarato alla Compagnia di Firenze che « alla data odierna » la società « è proprietaria di capitale nominale di L. 4.425.000.000 CCT ind. sc. 1° dicembre 1981, e che su di essi non gravano vincoli di alcuna natura »;

Rilevato che per quanto riguarda la tranche di titoli per lire 1.400 milioni, acquistata dalla Eurogest di Milano, è stata esibita soltanto una dichiarazione in data 1° ottobre 1981, con la quale si dà atto dell'avvenuto pagamento dei titoli per lire 1.200 milioni circa;

Vista la lettera in data 13 novembre 1981, n. 0041, con la quale l'impresa ha reso noto di aver provveduto alla cancellazione di una ipoteca per lire 320 milioni circa;

Considerato che:

1) per l'esposizione debitoria verso l'erario, l'intendenza di finanza di Firenze ha comunicato al Ministero, con telegramma in data 12 novembre 1981, che ancora non risultano offerte, da parte della società, le richieste garanzie reali in relazione alle quali peraltro i rappresentanti della società stessa nel corso della già detta riunione del 2 ottobre 1981 presso il Ministero avevano affermato di essere « nella possibilità di offrire ... beni immobili di terzi »;

2) per l'esposizione debitoria della società nei confronti degli istituti previdenziali, l'INPS è creditore per omesso versamento di contributi di lire 1.668 milioni, oltre a lire 290 milioni circa per sanzioni;

3) per l'esposizione debitoria verso l'INA - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha confermato che l'impresa è debitrice per circa lire 276 milioni oltre gli interessi moratori per omesso versamento di parte dei contributi 1980-81;

4) per il conto consortile, risulta che la società non ha effettuato nessuna delle prescritte comunicazioni per l'esercizio 1981;

5) per quanto riguarda la soprarilevata insufficienza della velocità di liquidazione dei sinistri R.C. auto risultante dal modello 7 allegato al bilancio 1980 non appare che si sia registrato un determinante miglioramento del rapporto nel corso del 1981; e ciò sia in considerazione dei contenuti costi medi dei sinistri pagati della generazione 1981 e degli esercizi precedenti, sia in considerazione del contenuto numero dei sinistri pagati in relazione a quelli denunciati a tutto il 30 giugno 1981, come si è evidenziato dall'esame dei tabulati trasmessi dalla società al Ministero;

6) per quanto riguarda le violazioni dell'art. 3 del decreto-legge n. 857/1976, convertito nella legge numero 39/1977, il Ministero ha provveduto a notificare 76 verbali di accertamento di violazione e che, per 17 di questi l'impresa ha già provveduto al pagamento della sanzione per le vie brevi, come risulta dalla lettera della società in data 6 novembre 1981;

Considerato che l'ufficio del registro di Firenze, con nota in data 26 novembre 1981, inviata per conoscenza a questo Ministero ove è pervenuta in data 2 dicembre 1981, ha comunicato all'intendenza di finanza di aver notificato alla Compagnia di Firenze ingiunzione di pagamento per la somma di lire 3.033 milioni circa dovuta per mancato versamento dell'imposta sulle assicurazioni nonché per sopratasse ed interessi alla data del 23 novembre 1981;

Vista la lettera in data 5 dicembre 1981 con la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore assicurativo hanno comunicato il mancato pagamento degli stipendi dei dipendenti della Compagnia di Firenze per il mese di novembre 1981;

Visto il telex ministeriale in data 1° dicembre 1981, rimasto senza riscontro, con il quale, considerato che i titoli indicati in precedenza per lire 4.425 milioni di capitale nominale scadevano in pari data, è stato chiesto all'impresa di comunicare immediatamente i provvedimenti adottati al fine di assicurare la copertura delle riserve tecniche nonché di comprovare con adeguata documentazione le operazioni effettuate in conseguenza;

Rilevato che persiste lo stato di irregolare funzionamento conseguente alle violazioni di legge ed alle irregolarità esposte in precedenza e che pertanto occorre procedere alla revoca delle autorizzazioni per tutti i rami esercitati e, conseguentemente, alla liquidazione coatta amministrativa della società;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerato altresì che la società, entro i termini assegnati con il decreto ministeriale 20 novembre 1981, non ha provveduto a rimuovere le cause per le quali con lo stesso decreto è stato fatto divieto di assumere nuovi affari;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, numero 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 1 che prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale la Geas assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza S. Babila n. 1, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in tutti i rami danni nonché la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita;

Vista la lettera in data 7 dicembre 1981 con la quale la Geas S.p.a. ha manifestato il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576;

Considerato che la predetta Geas S.p.a. soddisfa le condizioni di cui al citato art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, in quanto al capitale della medesima partecipano nella misura del 95 % attraverso la Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., ottantatre imprese di assicurazioni e che tra queste settantacinque imprese, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno raccolto per le assicurazioni stesse, secondo i bilanci dell'esercizio 1980, premi in misura superiore al 50 % dei premi raccolti dalla generalità delle imprese per le medesime assicurazioni;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Compagnia di Firenze S.p.a., con sede in Firenze, sono revocate tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La Compagnia di Firenze S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Firenze, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Alberto Basetti Sani.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso spese, un compenso mensile di lire 500 mila a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà corrisposto al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1978.

Art. 4.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta Compagnia di Firenze S.p.a., con sede in Firenze, è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Geas assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza S. Babila n. 1.

Art. 5.

Le convenzioni da stipularsi tra la Geas S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla S.p.a. Geas, delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, primo comma, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa S.p.a. Geas delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla S.p.a. Geas per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a*), ivi compresa la quota delle spese generali attribuibile al servizio liquidazione dei sinistri, nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge suindicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla S.p.a. Geas.

Art. 6.

La Geas S.p.a. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della Compagnia di Firenze S.p.a., con sede in Firenze, in dipendenza della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738.

Art. 7.

I rapporti tra la S.p.a. Geas ed il commissario liquidatore della Compagnia di Firenze S.p.a., con sede in Firenze, saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione dovrà, tra l'altro, disciplinare:

a) la possibilità per la S.p.a. Geas di accedere ai locali della sede della Compagnia di Firenze S.p.a., con sede in Firenze, nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, relativo all'obbligo per la S.p.a. Geas di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della S.p.a. Geas dei locali della sede e degli uffici periferici della Compagnia di Firenze S.p.a.

La convenzione di cui al primo comma, dovrà essere stipulata entro trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto, è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore 24 del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato, continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine, la Geas S.p.a., è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 9.

Gli assicurati della Compagnia di Firenze S.p.a., con sede in Firenze, che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della S.p.a. Geas che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla Geas S.p.a. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Compagnia di Firenze S.p.a., con sede in Firenze, in liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(7062)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 giugno 1981, n. **716.**

Assegnazione di sette posti di tecnico laureato presso l'Università statale di Udine.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sette posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università statale di Udine: cinque alla facoltà di ingegneria (di cui due all'istituto di matematica, informatica e sistemistica, due all'istituto di chimica e uno all'istituto di urbanistica e pianificazione) e due alla facoltà di agraria (di cui uno all'istituto di produzione animale e uno all'istituto di difesa delle piante).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 145

DECRETO 23 giugno 1981, n. **717.**

Assegnazione di dieci posti di tecnico laureato presso l'Università statale della Tuscia.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, dieci posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla facoltà di agraria dell'Università statale della Tuscia, in Viterbo: quattro all'istituto di biologia agraria, quattro all'istituto di chimica agraria e due all'istituto bioselvicolturale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 146

DECRETO 8 luglio 1981, n. **718.**

Autorizzazione al « Collegio S. Carlo » di Modena ad accettare una donazione.

N. 718. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il « Collegio S. Carlo » di Modena viene autorizzato ad accettare la donazione di lire 75.000.000 disposta dalla Cassa di risparmio di Modena, quale secondo contributo per consentire l'ulteriore prosecuzione dei lavori di restauro da eseguirsi nella chiesa di « S. Carlo » di Modena, come da atto pubblico 27 giugno 1980, n. 31016/5548 di repertorio, a rogito dott. Silvio Vezzi, notaio in Modena, registrato a Modena in data 4 luglio 1980 al n. 809.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1981
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 144

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettare da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 3 ottobre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Titolo I

REGIME FISCALE DELLE CAMBIALI ACCETTATE DA AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO

Art. 1.

All'art. 10-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « del codice civile » sono aggiunte le parole « con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti ».

La nota dell'art. 10-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: « Come per le cambiali di cui al precedente art. 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, *o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate*, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'art. 9, lettera *a*). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti ».

Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del *quindici per cento*.

Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

Art. 1-*bis*.

Nel primo comma dell'art. 3 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602, *nel numero* 1) *sono soppresse le parole "26, commi terzo e quinto" ed è soppresso il numero* 4); *e nel secondo comma sono aggiunte le seguenti lettere:*

d) *le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art.* 26, *primo comma, del decreto indicato al numero* 1), *maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;*

e) *le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art.* 26, *secondo comma, del decreto indicato al numero* 1), *maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;*

f) *le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art.* 26, *terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero* 1);

g) *le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art.* 30 *del decreto indicato al numero* 1), *maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;*

h) *le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art.* 1 *del decreto-legge* 2 *ottobre* 1981, *n.* 546.

Nel primo comma dell'art. 8 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 602, *i numeri* 1), 3-bis) *e* 3-ter) *sono sostituiti dai seguenti:*

1) *entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art.* 3, *primo comma, n.* 1) *e dal secondo comma, lettere* a), f) *e* h), *e sono maturati i premi di cui alla lettera* g) *dello stesso secondo comma;*

3-bis) *nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta per i versamenti previsti dall'art.* 3, *secondo comma, lettera* e);

3-ter) *entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art.* 3, *secondo comma, lettera* d).

Le modifiche di cui al presente articolo hanno efficacia dal primo febbraio 1982.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO

Art. 2.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 12 per le cambiali di cui alla lettera *a*) e di L. 9 per quelle indicate nella lettera *b*) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è stabilita in L. 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e per i vaglia cambiari *di cui ai precedenti commi* L. 500.

Art. 3.

Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'art. 2 senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 4.

Le marche per cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, con il bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

Art. 5.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in L. 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'art. 19 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 500.

Art. 6.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera *a*), e 20 della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 300.

Art. 7.

Nella tariffa allegato A, *annessa al decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 642, *e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'art.* 20, *il seguente art.* 20-bis.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Nota
		Fisse	Proporzionali		
20-*bis*	Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito			Marche o bollo a punzone	Nell'imposta è compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente
	Originali, duplicati e copie nascenti da rapporti di carattere commerciale. Per ogni esemplare:				
	quando la somma non supera L. 100.000 . . .	200			
	oltre L. 100.000 fino a L. 250.000	500			
	oltre L. 250.000 fino a L. 500.000	1000			
	oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	2000			
	oltre L. 1.000.000	3500			

Art. 7-*bis*.

La lettera a) *del secondo comma dell'art.* 39 *del decreto del Presidente della Repubblica* 26 *ottobre* 1972, *n.* 642, *è sostituita con decorrenza* 1° *gennaio* 1982 *dalla seguente*:

« a) *rivenditori di generi di monopolio*:

del 5 *per cento se tale ammontare non supera i* 50 *milioni e*

del 3 *per cento sull'ammontare eccedente i* 50 *milioni* ».

Art. 7-*ter*.

A decorrere dal 1° *gennaio* 1982 *fino a quando non sarà generalizzata l'attuazione della legge* 23 *luglio* 1980, *n.* 384, *e comunque non oltre il* 30 *giugno* 1983, *nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata la corresponsione, ai rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata la consegna diretta presso le rivendite, di una indennità per il trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle quantità trasportate.*

Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la misura della indennità di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva di cui all'art. 10 *della legge* 23 *luglio* 1980, *n.* 384.

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 8.

Le misure dell'imposta stabilite dall'art. 7 della tariffa, parte I, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Art. 8-*bis*.

Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 2,

al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta giorni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e "centoventi giorni";

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'omissione della richiesta della formalità entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni »;

nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la parola "soprattassa";

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva »;

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi da tale data.

Titolo IV

ADEGUAMENTO DELLA MISURA DEI CANONI DEMANIALI

Art. 9.

Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 1° febbraio 1962, per la utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:

1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;

2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;

3) tratturi e trazzere;

4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto dai successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;

5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli e canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo articolo 13;

6) pertinenze di bonifica;

(*il n. 7) è stato soppresso*);

8) riserve demaniali di pesca e di caccia;

9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;

10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo art. 15.

I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per la utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 1° febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte e della metà.

Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonchè quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

Resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 10.

I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;

c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;

d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, *ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;*

e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonchè le esenzioni attualmente vigenti.

Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

Art. 11.

I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a L. 800 per ogni metro cubo di materiale estratto.

Art. 12.

I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate, sono aumentati di sette volte. L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 10.000.

Resta ferma per l'Amministrazione finanziaria la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016.

Art. 13.

I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze od autorizzazioni, concernenti le dispense o le derivazioni d'acqua, anche a scopo irriguo, dai canali demaniali, dai navigli e dai canali di antico demanio sono aumentati di otto volte.

L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Art. 14.

I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte.

I canoni annui, previsti negli articoli 7 *e* 25 *del regio decreto* 29 *luglio* 1927, *n.* 1443, *per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in L.* 1.280 *ed in L.* 3.200 *per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonchè in L.* 10 *ed in L.* 40 *per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale.*

L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a L. 50.000.

Art. 15.

Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno.

Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, *terzo comma, della legge* 21 *dicembre* 1961, *n.* 1501. *I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero vi è dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo* 2, *terzo comma, della legge* 21 *dicembre* 1961, *n.* 1501, *e nell'articolo* 15 *del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione*

Art. 15-*bis.*

Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 15, *per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e Basilicata.*

Art. 16.

I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue.

I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 *luglio* 1978, *per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del* 15 *per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al* 29 *luglio* 1978.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute *nell'ultimo comma dell'articolo* 10, *nell'articolo* 11 *e nel secondo comma dell'articolo* 16, si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* ancorchè già corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge* 1° *dicembre* 1981, *n.* 692, *contiene inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge* (*articoli* 2, 3, 4, 5, 6, 7 *e* 8).

(6996)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Devon, in Carpaneto Piacentino

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 50.092.000, dovuto dalla S.r.l. Devon, in Carpaneto Piacentino (Piacenza), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Piacenza nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali della sopramenzionata società, che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6962)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Faini, in Bovezzo

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 la riscossione del carico tributario di L. 254.123.000 dovuto dalla S.p.a. Faini, in Bovezzo (Brescia), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso a condizione che sia prestata, entro il termine che sarà stabilito dall'intendenza di finanza di Brescia la garanzia offerta dalla parte. La predetta intendenza, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6963)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Padova 21 ottobre 1981, n. 3633/81 Div. A/2, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dai consorti Pagnan per il prezzo di L. 180.000.000 un appartamento di mq 140 sito in Padova, via Dondi dell'Orologio n. 4, da destinare come sede della presidenza della facoltà di Magistero della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Padova 28 ottobre 1981, n. 3272/81 Div A/2, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Verona, per il prezzo di L. 46.800.000 un lotto di terreno di mq 2830 sito in Verona, via L. Bonomi, da destinare presso la sede distaccata di Verona per la costruzione di strutture universitarie per la didattica e la ricerca, nonché di un parcheggio a queste adiacente.

(6958)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 16

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434. — Data: 27 luglio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Flagiello Pasquale nato a S. Antimo il 4 maggio 1918. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 460.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6949)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 205 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 13 novembre 1981, n. 6692/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE (serie, categorie, confezioni)	Numero di registrazione	Data di registrazione	DITTA E SEDE
1	*Sulfatoxival*			
	20 confetti	27-11-1971 18- 6-1981	17182	Sigurtà S.p.a., Milano, viale Certosa, 210, codice fiscale n. 00800130155
	8 supposte adulti	27- 7-1960 11-10-1972	17182/A	Id.
	8 supposte pediatriche	27- 7-1960 11-10-1972	17182/A-1	Id.
	8 micro-supposte per lattanti	22- 5-1970 11-10-1972	17182/A-2	Id.
2	*Nembudeina*			
	10 e 25 compresse rosa	31- 1-1969	9197	Abbott S.p.a., Campoverde (Latina), codice fiscale n. 00076670595

(6896)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione dell'esito di concorsi pubblici, per titoli, a posti di uditore giudiziario militare

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 25 del 20 giugno 1981 (data di pubblicazione 3 ottobre 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1981, registro n. 21 Difesa, foglio n. 240, concernente l'esito del concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di uditore giudiziario militare.

(7014)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 25 del 20 giugno 1981 (data di pubblicazione 3 ottobre 1981), è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1981, registro n. 10 Difesa, foglio n. 209, concernente l'esito del concorso pubblico, per titoli, a due posti di uditore giudiziario militare.

(7015)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di consigliere, segretario, coadiutore dattilografo e coadiutore meccanografo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, anno 1981, n. 10, supplemento ordinario n. 1, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria generale e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a cinque posti di consigliere in prova, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, anno 1981, n. 10, supplemento ordinario n. 1, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 luglio 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria generale e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a quattro posti di segretario in prova, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, anno 1981, n. 10, supplemento ordinario n. 1, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria generale e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso a undici posti di coadiutore dattilografo in prova, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, anno 1981, n. 10, supplemento ordinario n. 1, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 aprile 1981 con il quale è stata approvata la graduatoria generale e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ad un posto di coadiutore meccanografo in prova, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1979.

(6938)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore tecnico periferico per la scuola media per il settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservato alle scuole delle località ladine.

Le prove scritte del concorso ad un posto di ispettore tecnico periferico per la scuola media per il settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservato alle scuole delle località ladine, già fissate nei giorni 28, 29 e 30 gennaio 1982, sono rinviate a data da destinarsi.

Del nuovo diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7067)

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado per il settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservato alle scuole delle località ladine.

Le prove scritte del concorso ad un posto di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado per il settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservato alle scuole delle località ladine, già fissate nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 1982, sono rinviate a data da destinarsi.

Del nuovo diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7068)

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media — settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

Le prove scritte del concorso a due posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media per il settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca, già fissate nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 1982, sono rinviate a data da destinarsi.

Del nuovo diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7069)

Rinvio delle prove scritte del concorso ad un posto di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado — settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

Le prove scritte del concorso ad un posto di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado per il settore linguistico espressivo — sottosettore materie letterarie — riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca, già fissate nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1981, sono rinviate a data da destinarsi.

Del nuovo diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7070)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a sei posti di veterinario igienista vacanti nel comune di Milano

Si informa che con decreto 24 settembre 1981, n. 814/San., è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di veterinario igienista vacanti nel comune di Milano.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 31 gennaio 1982 presso l'assessorato alla sanità, via Pontaccio n. 10, Milano, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(7025)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

Il medico provinciale rende noto che con proprio provvedimento 27 novembre 1981, n. 7214, ha approvato la seguente graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Trapani al 30 novembre 1976 di cui al bando 28 settembre 1977, n. 2649:

1) Capo Salvatore, nato il 1° luglio 1952 . punti 147 su 240
2) Cangelosi Leonardo, nato l'11 gennaio 1923 . . . . » 132,78 »

(7001)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813370)